



Comune di Celleno

# REGOLAMENTO

**Per la concessione di benefici economici alle associazioni, la gestione dell'albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato e l'istituzione della Consulta delle Associazioni Cellenesi.**

## **Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento**

- 1. Il Comune di Celleno riconosce il ruolo dell' associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.*
- 2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.*
- 3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione , le Leggi, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile.*
- 4. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di promozione sociale, culturale, sportive, educative, ambientali e le organizzazioni di volontariato, al fine di armonizzare il calendario delle iniziative poste in essere, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.*
- 5. Il Comune considera le associazioni e il volontariato quale massima espressione dell'impegno sociale e ne valorizza le attività attraverso l'istituzione di un'apposita "Consulta" che ha l'obiettivo di potenziare le sinergie tra diverse realtà associative e di fungere da organo consultivo dell'amministrazione su attività o proposte.*

## **Art. 2 Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato**

- 1. E' istituito l'Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.*
- 2. All'Albo possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale, culturale, sportive, educative, ambientali e le organizzazioni di volontariato costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:*
  - a) La denominazione*
  - b) L'oggetto sociale*
  - c) L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione*
  - d) L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette*
  - e) L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste*
  - f) Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi costituzionali e principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati*
  - g) I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi*
  - h) L'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale*
  - i) Le modalità di scioglimento dell'associazione*
  - j) L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento , cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.*

3. *Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume devono essere Espressamente previsti inoltre, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo dello Statuto:*
- a. L'assenza di fini di lucro;*
  - b. La democraticità della struttura;*
  - c. L'elettività e la gratuità delle cariche associative;*
  - d. La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;*
  - e. I criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;*
  - f. L'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.*

### **Art.3 Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione**

1. *La domanda di iscrizione, redatta sul modello allegato "A" deve essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio Segreteria presso gli Affari Generali del Comune di Celleno unitamente alla seguente documentazione:*
- a) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 2, la sede dell'associazione o dell'organizzazione;*
  - b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;*
  - c) Relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;*
  - d) Bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea con indicati i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;*
  - e) Scheda riassuntiva come da modello allegato "B".*
2. *L'iscrizione è disposta con atto del responsabile del servizio;*
3. *La cancellazione dall'Albo delle associazioni è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione, all'associazione cancellata;*
4. *Cause della cancellazione sono:*
- a) Richiesta della stessa associazione iscritta;*
  - b) Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessari;*
  - c) Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;*
  - d) Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'associazione;*

*e) Mancata rendicontazione delle attività per cui viene erogato il contributo come previsto dall' art. 9 del presente regolamento.*

5.

*L'albo delle associazioni è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.*

6. *Le associazioni iscritte nell'albo acquisiscono diritto a :*

- a) Accedere a contributi erogati dal Comune secondo il presente regolamento;*
- b) Accedere a rapporti convenzionali con il Comune nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;*
- b) Accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune così come previsto dall'art.5.*

7. *Per poter accedere ai benefici concessi alle Associazioni dal presente regolamento necessario che le Associazioni stesse provvedano ad ottenere l'iscrizione all'Albo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'iscrizione all'albo è automaticamente rinnovata e decade a seguito di cancellazione (come descritto al comma 4 del presente articolo) o di revisione periodica del permanere dei requisiti d' iscrizione.*

8. *Ad ogni rinnovo del Consiglio direttivo delle associazioni l'elenco nominativo aggiornato di coloro che ricoprono le diverse cariche associative deve essere tempestivamente comunicato all'amministrazione comunale.*

#### **Art. 4 Patrocinio**

1. *Il patrocinio consiste nella manifestazione di sostegno e condivisione di finalità verso Iniziative poste in essere da un soggetto estraneo all'Amministrazione Comunale.*

2. *Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale ed è espressione dell'indirizzo di tutta l'Amministrazione. Al fine di non svilire il valore del patrocinio la Giunta è altresì impegnata ad un attento vaglio delle iniziative per cui il patrocinio è richiesto.*

3. *Il patrocinio dà all'organizzazione il diritto di utilizzare per la promozione dell'iniziativa patrocinata la riproduzione dello stemma comunale e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Celleno".*

4. *Il patrocinio non comporta il riconoscimento di contributi economici o di altre forme di contributo e sostegno alla realizzazione dell'iniziativa. Altresì possono essere messi a disposizione delle associazioni iscritte all'albo che lo richiedono le attrezzature, gli spazi e le risorse del Comune previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere competente.*

## **Art. 5 Fornitura di spazi e attrezzature**

1. *Il Comune può concedere anche a titolo gratuito, in comodato d'uso , beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni iscritte nel registro comunale.*
2. *Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:*
  - a) *le spese di gestione e manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;*
  - b) *l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato , salvo il normale deperimento d'uso: in caso contrario le spese di ripristino saranno addebitate ai concessionario.*

## **Art. 6 Criteri per l'erogazione dei contributi**

1. *Il Comune può assegnare contributi finanziari alle associazioni iscritte all'Albo Comunale per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.*
2. *Di regola e compatibilmente con le norme generali di Finanza Pubblica i contributi economici vengono finalizzati all'effettuazione di una specifica iniziativa. In questo caso la concessione del contributo è subordinata alla preventiva presentazione delle caratteristiche dell'iniziativa, con l'indicazione dei costi da sostenere e delle risorse che andranno a finanziare l'iniziativa stessa.*
3. *L'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:*
  - a) *valutazione dei contenuti dell'attività/iniziativa proposta (originalità/ innovazione);*
  - b) *valutazione del grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;*
  - c) *valutazione della natura del servizio prestato con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;*
  - d) *valutazione della specificità dell'organizzazione, con priorità concessa alle associazioni di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro.*
4. *L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:*
  - a) *al concorso di altri enti pubblici o privati;*
  - b) *al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;*
  - c) *alla capacità economica del richiedente.*

## **Art. 7 Avvisi**

- 1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione , il responsabile del centro di spesa al quale sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento approva e pubblica un avviso pubblico indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire.*
- 2. All'avviso verrà data adeguata pubblicità attraverso il sito internet dell'Ente, la pubblicazione all'Albo pretorio e nei luoghi pubblici.*

## **Art. 8 Richiesta del Contributo**

- 1. Tutti i soggetti iscritti all'Albo che intendono realizzare nel corso dell'anno progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi dell'Amministrazione e che sono interessati ad ottenere, per tale finalità, contributi o sostegni economici , inoltrano apposita domanda all'Amministrazione Comunale, in carta libera , entro i termini stabiliti dall'avviso.*
- 2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:*
  - a) programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione;*
  - b) preventivo di spesa per ogni manifestazione o iniziativa che si intende realizzare;*
  - c) eventuali contributi economici richiesti ed ottenuti da altri Enti o privati;*
  - ci) bilancio preventivo e consuntivo nel caso in cui l'Associazione o il Circolo sia in funzione da più di un anno.*

## **Art. 9 Concessione del Contributo**

- 1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande , Il Responsabile del servizio preposto cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici e la congruità delle richieste con i fondi assegnati con il P.E.G.*
- 2. Entro il 31 dicembre dell'anno di competenza il responsabile del servizio preposto, previo parere della Giunta Comunale , con proprio provvedimento concede anche parzialmente o nega contributi o gli altri benefici economici richiesti dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate alle associazioni che hanno presentato la rendicontazione dei progetti o delle iniziative per le quali sono state presentare le richieste di contributo, mediante una relazione sulle attività svolte.*

## **Art. 10 Sedi per le Associazioni**

- 1. Il Comune di Celleno, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, mette a disposizione delle Associazioni iscritte all'Albo propri locali affinché li utilizzino come sede.*
- 2. La concessione di locali è realizzata nella forma della convenzione per la concessione in uso.*
- 3. E' fatto onere alle Associazioni concessionarie dei locali provvedere alle spese di gestione ordinaria dei locali a loro concessi.*
- 4. Con proprio atto di indirizzo, la Giunta Comunale può farsi carico in tutto o in parte delle spese per la gestione ordinaria dei locali concessi come sedi delle Associazioni. In questo caso, il corrispettivo di cui il Comune si fa carico si intende considerato a tutti gli effetti quale contributo economico erogato all'Associazione.*

## **Art. 11 Scopi della Consulta**

*Il Comune di Celleno istituisce la Consulta delle Associazioni. Salvaguardando l'autonomia delle singole Associazioni, la Consulta è lo strumento di raccordo permanente con le Associazioni rappresentative di bisogni e realtà presenti sul territorio;*

*Essa deve intendersi quale tavolo di confronto dialogo fra le Associazioni e l'Amministrazione comunale nel reciproco svolgimento di una funzione o gestione di un servizio o bene pubblico.*

*La Consulta si prefigge pertanto i seguenti scopi:*

- Offrire occasioni di confronto e accordo tra le varie Associazioni;*
- Promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni armonizzando il calendario degli eventi in programma;*
- Elaborare e proporre progetti di intervento nelle diverse materie di pubblica utilità al fine di valorizzare la massima partecipazione alle decisioni;*
- Esprimere pareri non vincolanti e proposte sulla programmazione degli interventi che l'amministrazione intenderà eventualmente sottoporre e relativi ai settori in cui le Associazioni operano;*
- Formulare proposte in relazione allo sviluppo delle Associazioni e ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private;*
- Esprimere pareri non vincolanti sulla tenuta e la gestione dell'Albo Comunale nonché pareri sulle richieste di iscrizione e cancellazione dall'Albo stesso.*

## **Art. 12 Composizione e modalità di convocazione della Consulta delle Associazioni Cellenesi**

- 1. E' istituita la Consulta delle Associazioni Cellenesi.*
- 2. Nella Consulta sono rappresentate le Associazioni iscritte all'Albo.*
- 3. Alle riunioni della Consulta, le Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante oppure da altra persona esplicitamente delegata nell'atto di iscrizione all'Albo (un rappresentante per associazione). La consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere competente delegato.*
- 4. La Consulta dura in carica per tutta la durata della legislatura comunale e decade, in ogni caso, con la fine della medesima.*
- 5. I componenti della Consulta possono essere riconfermati e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'Associazione stessa, assenza in tre sedute successive della Consulta senza giustificato motivo oppure rinnovo della Consulta stessa a scadenza di mandato.*
- 6. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute della medesima, nomina un Segretario che lo assiste e che ha il compito di verbalizzare sinteticamente le singole sedute indicando la data e il luogo della seduta , i nominativi dei membri presenti e i contenuti della seduta. Il Segretario conserva i verbali redatti e, entro 10 giorni dalla seduta, deposita copia del verbale presso il Comune perchè sia posto a disposizione per la consultazione da parte della Giunta Comunale, dei Consiglieri Comunali e di quanti altri ne facciano richiesta.*
- 7. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno con convocazioni ordinarie e con convocazioni straordinarie ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o sia richiesto dagli organi comunali per temi inerenti alle attività di competenza della medesima. Viene convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita con contestuale indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.*
- 8. La seduta è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei componenti ed assume risoluzioni con voto favorevole di metà più uno dei votanti; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.*
- 9. Le sedute della Consulta sono pubbliche. Hanno tuttavia diritto di intervento solo i componenti della Consulta.*

### **Art. 13 Entrata in vigore**

- 1. presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.*
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in sostituzione del precedente regolamento comunale ed ogni altra norma ad esso contraria.*